COMMISSIONE V

DIFESA

LXXXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 MARZO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CHATRIAN**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 543

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (1742) 543

PRESIDENTE 543, 544

CAVALLI, *Relatore* 543

Collocamento a riposo pei limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri. (*Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (1614-B) 548

PRESIDENTE 548, 549

MARZAROTTO, *Relatore* 548, 549

MURGIA 548

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 548

DAL POZZO 548

PAGLIUCA 549

COPPI ALESSANDRO 549

Votazione segreta:

PRESIDENTE 549

La seduta comincia alle 9,55.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Mattei.

Discussione del disegno di legge: Reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (1742).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico », già approvato dalla competente Commissione del Senato.

Il relatore, onorevole Cavalli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAVALLI, *Relatore*. Il disegno di legge n. 1742, che oggi viene sottoposto all'esame della nostra Commissione in sede legislativa, ha per oggetto il reclutamento straordinario di 235 subalterni in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, artiglieria e

genio e del servizio automobilistico; reclutamento che è stato ritenuto necessario per colmare in parte le notevoli deficienze organiche esistenti nei rispettivi ruoli. A questo proposito, credo opportuno fornire dei dati agli onorevoli colleghi per illustrare l'attuale deficitaria situazione dei subalterni appartenenti alle armi già specificate ed al servizio automobilistico.

L'organico attuale dell'arma di fanteria è di 1835 unità; la situazione di fatto, alla data del 20 febbraio 1951, era di 1691 unità, con una deficienza di 144 unità. L'organico futuro, poi, prevede 2107 unità, con una conseguente deficienza di 416.

L'attuale organico dell'arma di artiglieria è di 937 unità; la situazione di fatto, al 20 febbraio 1951, era di 560 unità, con una deficienza di 177 unità. L'organico futuro prevede 1262 unità, con una deficienza di 702.

L'organico attuale dell'arma del genio è di 374 unità; la situazione di fatto, al 20 febbraio 1951, era di 164 unità, con una deficienza di 210. L'organico futuro prevede 563 unità, con una deficienza, quindi, di 399 unità.

Il servizio automobilistico ha un organico attuale di 197 unità, con una situazione di fatto, al 20 febbraio 1951, di 113 unità ed una conseguente deficienza di 84 unità. L'organico futuro prevede 356 unità, e si ha una deficienza complessiva di 243 unità.

Complessivamente si ha una deficienza di 815 unità in base agli organici attuali e di 1760 unità in base a quelli futuri.

I dati che ho esposto stanno a confermare che si rende necessario provvedere all'attuale reclutamento straordinario, così come previsto dal disegno di legge in esame, già approvato in sede legislativa dalla Commissione della difesa del Senato nella riunione del 19 dicembre 1950. Faccio rilevare che detto provvedimento straordinario, diretto a sanare una particolare situazione di deficienza di organico, pur essendo allo studio da tre anni, è arrivato alla sua redazione soltanto nel 1950, essendosi dovute superare lunghe e laboriose trattative con il Ministero del tesoro. Se il provvedimento legislativo in esame non ha perduto il suo valore, è però da augurarsi che d'ora innanzi l'affluenza di concorrenti all'accademia valga a risolvere in modo definitivo la necessità degli organici degli ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo.

Il disegno di legge in esame contempla praticamente tre concorsi, dei quali: i primi due esigono in prevalenza il possesso di requisiti di carattere tecnico (laurea in ingegneria, il primo; titolo di studio e qualità tecnico professionali ed attività svolte in campo automobilistico, il secondo), mentre il terzo, fermo restando il possesso del necessario titolo di studio, prevede una particolare valutazione delle benemerenze di guerra e delle qualità tecnico-professionali. Debbo poi richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla circostanza che tra le benemerenze di guerra è stata compresa quella di « partigiano combattente »: giusto e meritato riconoscimento della nostra gloriosa resistenza.

Le garanzie perché siano assicurati agli organici degli ufficiali subalterni elementi idonei al servizio, sono fissate nei diversi articoli del disegno di legge, come si constaterà passando al loro particolare esame. Credo opportuno fare subito un rilievo, relativo all'articolo 11 del disegno di legge, nel quale, al 4° comma, è stato stabilito che, in caso di non idoneità, il concorrente viene ripristinato nel grado e nella posizione di fatto precedentemente posseduti. È, questo, un principio che la nostra Commissione ha già sancito in occasione dell'approvazione di altri provvedimenti.

Per quanto ho esposto, propongo agli onorevoli colleghi di approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È data facoltà al Ministro per la difesa di effettuare, mediante concorsi per titoli, un reclutamento straordinario:

a) di 50 tenenti in servizio permanente nell'arma del genio;

b) di 55 sottotenenti in servizio permanente nel servizio automobilistico;

c) di 130 sottotenenti in servizio permanente nelle sottoindicate armi e nel servizio automobilistico secondo la ripartizione seguente:

arma di fanteria	N.	45
arma di artiglieria	»	40
arma del genio	»	25
servizio automobilistico . . .	»	20

(*È approvato*).

ART. 2.

Al concorso di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 1 possono partecipare i sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento delle varie armi dell'Esercito nelle seguenti condizioni:

a) siano in possesso della laurea in ingegneria (civile o industriale);

b) non abbiano superato il 29° anno di età al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso;

c) abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina per ufficiale di complemento;

d) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato.

(*È approvato*).

ART. 3.

Al concorso di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 possono partecipare i sottotenenti ed i tenenti di complemento delle varie armi o del servizio automobilistico dell'Esercito e i sottufficiali in carriera continuativa del servizio automobilistico dell'Esercito, nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, il 29° anno di età se sottotenenti ed il 31° anno di età se tenenti o sottufficiali;

b) abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina per ufficiale di complemento;

c) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato;

d) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica o scientifica, diploma di abilitazione rilasciato da qualsiasi sezione di istituto tecnico superiore.

Ai sottufficiali in carriera continuativa del servizio automobilistico sono riservati 18 dei posti messi a concorso. I posti così riservati, eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento ai posti messi a concorso per i sottotenenti ed i tenenti di complemento.

(*È approvato*);

ART. 4.

Al concorso di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1, possono partecipare:

1°) i sottotenenti ed i tenenti di complemento della rispettiva arma o servizio in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano prestato complessivamente, con qualsiasi grado, 12 mesi di servizio militare se sottotenenti e 18 mesi se tenenti, di cui almeno sei in operazioni di guerra durante il conflitto 1940-45 presso comandi, reparti o servizi di unità operanti, comprese quelle partigiane che abbiano effettivamente operato;

b) abbiano comandato il reparto corrispondente al proprio grado per almeno sei mesi;

c) non abbiano superato il 31° anno di età se sottotenenti e il 33° anno di età se tenenti al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso;

2°) i sottufficiali in carriera continuativa della rispettiva arma o servizio in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano prestato complessivamente, con qualsiasi grado, durante il conflitto 1940-45, almeno 12 mesi di servizio militare, in operazioni di guerra, al comando effettivo di squadra di fanteria ovvero di reparto corrispondente delle altre armi, del servizio automobilistico e delle formazioni partigiane, ed almeno 12 mesi presso comandi o reparti di unità operanti, comprese quelle partigiane, che hanno effettivamente operato;

b) non abbiano superato il 33° anno di età al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso.

Ai sottufficiali sono riservate le seguenti aliquote dei posti messi a concorso: arma di fanteria n. 15; arma di artiglieria n. 14; arma del genio n. 9; servizio automobilistico n. 7. I posti così riservati, eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento ai posti messi a concorso per i sottotenenti e i tenenti di complemento della rispettiva arma o servizio.

Un terzo delle aliquote spettanti ai concorrenti di cui al n. 1 ed un terzo delle aliquote spettanti ai concorrenti di cui al n. 2, arrotondati per eccesso, sono riservati ai concorrenti che, oltre a possedere gli altri requisiti, abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente ai sensi del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I posti riservati ai partigiani combattenti, eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, saranno devoluti a favore dei concorrenti di cui al n. 1 e di cui al n. 2 non in possesso della qualifica di partigiano.

Fermi restando i requisiti di cui al n. 1, lettera *a*) e al n. 2, lettera *a*), il tempo trascorso in luoghi di cura per ferite, lesioni o malattie contratte in servizio e per cause di servizio durante la guerra 1940-45 e nella lotta partigiana va computato nel periodo comples-

sivo di servizio di 12 mesi o 18 mesi se sottotenenti o tenenti, di 24 mesi se sottufficiali; non va computato, invece, il successivo eventuale periodo di convalescenza.

(*È approvato*).

ART. 5.

Oltre i requisiti indicati nell'articolo precedente, i concorrenti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi o nel servizio automobilistico di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1 debbono possedere:

a) la piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato;

b) uno dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai corsi ordinari dell'Accademia militare dall'articolo 4, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

ART. 6.

Sono esclusi dai concorsi di cui all'articolo 1 coloro che, pure essendo in possesso dei requisiti prescritti, abbiano riportato, anche nei gradi precedenti a quello rivestito, un giudizio di « non prescelto » o di « non idoneità » all'avanzamento.

(*È approvato*).

ART. 7.

La valutazione dei titoli è fatta da apposita Commissione, nominata dal Ministro per la difesa e composta da:

un generale di divisione o di brigata, presidente;

un colonnello e due tenenti colonnelli o maggiori per ciascuna arma o servizio, membri.

La Commissione si intenderà validamente costituita con la partecipazione del presidente e di tre membri appartenenti all'arma o servizio in cui si effettua il reclutamento dei candidati.

Disimpegna le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario civile dell'Amministrazione della difesa-esercito, di grado non superiore all'ottavo.

La Commissione, in base alla valutazione dei titoli, formerà:

una graduatoria per il concorso di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1;

una graduatoria per il concorso di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1;

una graduatoria per ciascuna arma o servizio del concorso di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1.

Nelle graduatorie relative ai concorsi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 1 i concorrenti provenienti dai sottufficiali e i concorrenti in possesso del titolo di partigiano combattente, dichiarati idonei, saranno immessi fino a coprire il numero dei posti per essi riservati, rispettivamente per ognuno dei due concorsi, dagli articoli 3 e 4.

(*È approvato*).

ART. 8.

I titoli da valutare, che devono essere effettivamente posseduti alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande quale sarà stabilita dal bando di concorso, sono i seguenti:

1°) per il concorso di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1:

a) voto di laurea;

b) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;

c) pubblicazioni di carattere tecnico scientifico;

d) attività professionale eventualmente svolta;

e) benemerenze di guerra;

f) qualità tecnico-professionali dimostrate durante il servizio militare prestato.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 100 punti ripartiti come segue:

60 punti per il titolo indicato alla lettera *a*);

10 punti per i titoli indicati alla lettera *b*);

5 punti per i titoli indicati alla lettera *c*);

5 punti per i titoli indicati alla lettera *d*);

15 punti per i titoli indicati alla lettera *e*);

5 punti per i titoli indicati alla lettera *f*).

2°) per il concorso di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1:

a) qualità tecnico-professionale dimostrate durante il servizio militare prestato;

b) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso;

c) attività svolta nella vita civile nel campo tecnico automobilistico;

d) benemerenze di guerra.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 100 punti ripartiti come segue:

60 punti per il titolo indicato alla lettera *a*);

20 punti per il titolo indicato alla lettera *b*);

10 punti per il titolo indicato alla lettera c);

10 punti per il titolo indicato alla lettera *d*).

3°) per il concorso di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1:

a) benemerenze di guerra;

b) qualità tecnico-professionali dimostrate durante il servizio militare prestato;

c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 100 punti ripartiti come segue:

40 punti per il titolo indicato alla lettera *a*);

40 punti per il titolo indicato alla lettera *b*);

20 punti per il titolo indicato alla lettera *c*).

È idoneo il concorrente che abbia riportato almeno 60 punti complessivamente.

A parità di punteggio sono titoli preferenziali: l'essere orfano di caduto in guerra o nella lotta partigiana, l'essere profugo delle Provincie italiane staccate dalla Madre Patria in applicazione del trattato di pace, ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, ed infine, la più giovane età.

(*È approvato*).

ART. 9.

Le graduatorie dei concorsi sono approvate con decreto del Ministro per la difesa e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(*È approvato*).

ART. 10.

I vincitori del concorso di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma del genio, nell'ordine della graduatoria con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

(*È approvato*).

ART. 11.

I vincitori dei concorsi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 1 sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina e con riserva di anzianità relativa.

All'atto della nomina, essi sono ammessi a frequentare un corso di perfezionamento presso l'Accademia militare, di durata e con materie di insegnamento uguali a quelle del secondo anno del corso ordinario di tale istituto.

Al termine del corso di perfezionamento i partecipanti sono sottoposti a prove di esame sulle materie di insegnamento con l'osservanza — sia ai fini della procedura degli esami sia ai fini della classificazione di merito — delle norme stabilite per gli allievi dell'Accademia.

La nomina a sottotenente nel servizio permanente effettivo è revocata nei riguardi dell'ufficiale che in base alle dette norme sia dichiarato non idoneo e l'ufficiale stesso è ripristinato nel grado e nella posizione di stato precedentemente posseduti.

Gli ufficiali dichiarati idonei sono classificati, in base alla votazione riportata, in graduatorie distinte per arma e servizio. Nella graduatoria relativa al servizio automobilistico i sottotenenti vincitori del concorso di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 seguiranno i pari grado vincitori del concorso di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo 1.

Le anzianità relative degli ufficiali di cui al presente articolo saranno determinate in relazione al posto da ciascuno di essi occupato nelle graduatorie di cui al precedente comma.

(*È approvato*).

ART. 12.

I vincitori dei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi e del servizio automobilistico di cui alla presente legge conseguono la promozione a tenente dopo due anni di anzianità di grado ai sensi dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, ma non frequentano i corsi di applicazione di cui allo stesso articolo.

(*È approvato*).

ART. 13.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, al maggiore onere di complessive lire 10.000.000 derivante dalla

presente legge verrà provveduto a carico e nei limiti dei fondi stanziati sui capitoli n. 4 (lire 50.000) e n. 219 (lire 9.950.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri. (Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato). (1614-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri», che è stato modificato dalla competente Commissione del Senato.

Il relatore, onorevole Marzarotto, ha facoltà di riferire.

MARZAROTTO, *Relatore*. Le modificazioni introdotte dal Senato si riducono a ben poca cosa. La prima riguarda il secondo comma dell'articolo 1: una «o» è stata cambiata in «e». Per me poteva andare benissimo anche la «o»; comunque accetto il punto di vista del Senato.

La seconda modificazione riguarda l'articolo 4. Il nostro testo parlava di domanda da farsi entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della legge; il Senato è del parere che il sessantesimo giorno debba decorrere dall'entrata in vigore della legge stessa: anche questa modifica la accetto.

La terza ed ultima modifica ha realmente un peso maggiore. Noi avevamo stabilito che, agli effetti della pensione, fosse utile il periodo prestato in servizio da trattenuti o da richiamati dopo il 15 aprile 1946, data della cessazione dello stato di guerra; il Senato, invece, ha creduto di stabilire la data del 10 giugno 1940. Apparentemente la modifica ha un certo rilievo, in quanto esistono sei anni di differenza, ma la realtà è ben diversa, in quanto esiste già una precedente disposizione in base alla quale è considerato utile agli effetti della pensione il servizio prestato, da richiamati o da trattenuti, durante il periodo bellico: evidentemente, il Senato ha creduto di essere più chiaro con la sua dizione.

Propongo, pertanto, l'accoglimento delle modifiche.

MURGIA. Ci troviamo di fronte ad una situazione molto grave, che è stata denunciata ed ha trovato l'unanime consenso della nostra Commissione in occasione della presentazione di questo disegno di legge.

Tra coloro che hanno prestato servizio ininterrotto e che si trovano attualmente trattenuti, ve ne sono alcuni che hanno 17-18 anni ed anche 19 di servizio e, non avendo raggiunto il minimo necessario, sono mandati a casa senza diritto a pensione.

Desidererei conoscere, per lo meno a titolo di informazione, se la promessa del rappresentante del Governo, di provvedere sollecitamente per questi casi, sia pure con altro provvedimento, si trovi a buon punto. Noi dobbiamo renderci, sì, interpreti delle esigenze dello Stato, ma non possiamo trascurare gl'interessi di questa vasta categoria di persone che hanno prestato servizio per tanti e tanti anni.

PRESIDENTE. L'argomento è stato molto opportunamente segnalato, ma comunque non può essere introdotto come emendamento. Rammento che il Sottosegretario Vaccaro assicurò che il Ministero della difesa avrebbe esaminato la possibilità di concedere a costoro una forte indennità, *una tantum*. È evidente che più di tanto non si può fare. Ed è già una cosa eccezionale, perché in nessuna Arma, oltre a quella dei carabinieri, si è provveduto in tal modo. E non si può fare di più, perché né il Ministero della difesa né quello del tesoro possono variare una legge fondamentale, che vale per tutto il personale.

Prego perciò il collega Murgia di limitarsi a chiedere al Governo che cosa sia stato fatto finora per quest'indennità *una tantum;* anzi rivolgo io stesso la domanda a nome della Commissione.

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Prendo atto della richiesta e assicuro che solleciterò lo studio della questione.

DAL POZZO. Rammento che quando abbiamo parlato dell'indennità *una tantum*, abbiamo anche chiesto di precisare l'importo di essa. Non vorremmo che si trattasse di una somma troppo esigua.

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il provvedimento sarà presentato alla Commissione, la quale potrà anche discutere dell'entità della liquidazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

Nell'articolo 1, alla dizione:

«58° anno di età se aiutanti di battaglia o marescialli maggiori che abbiano conseguito

la nomina alle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225 »,

il Senato ha sostituito la seguente:

« 58° anno di età se aiutanti di battaglia, e marescialli maggiori che abbiano conseguito la nomina alle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225 ».

In sostanza, è stata mutata una « o » in « e ».

MARZAROTTO, *Relatore*. Quella « e » modifica, in effetti, il tenore dell'articolo, complicandone l'interpretazione, in quanto sembrerebbe che la stessa persona debba rivestire entrambe le qualifiche: quella di aiutante di battaglia e quella di maresciallo maggiore. Non voglio oppormi alla modifica proposta dal Senato, ma tengo a chiarire che l'articolo così modificato non è chiaro e si presta ad una dubbia interpretazione.

PAGLIUCA. Si potrebbe precisare che l'interpretazione che dà la Commissione è quella data dal nostro Relatore, nel senso che basta avere una sola delle due qualifiche: quella di maresciallo maggiore o quella di aiutante di battaglia.

COPPI ALESSANDRO. Non è necessario, perché una qualifica esclude l'altra ed è quindi ovvio che una sola di esse è sufficiente.

PRESIDENTE. Effettivamente non c'è possibilità di equivoco, in quanto non si possono avere contemporaneamente le due qualifiche. Tutti siamo concordi nel riconoscere che la nostra dizione era più esatta; ma, non essendovi possibilità di dubbio, l'emendamento del Senato può essere accettato.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La restante parte dell'articolo 1 e gli articoli 2 e 3 sono rimasti invariati.

Nell'articolo 4 la dizione:

« ne facciano domanda entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge »,

è stata sostituita con la seguente:

« ne facciano domanda entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge »,

che in sostanza è più favorevole agli interessati.

Pongo in votazione la modificazione del Senato.

(*È approvata*).

La restante parte dell'articolo 4 e gli articoli 5 e 6 sono rimasti invariati.

L'articolo 7 che, nella formulazione approvata dalla nostra Commissione, era del seguente tenore:

« Il servizio comunque prestato dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri trattenuti o richiamati è utile ai fini della pensione »,

è stato sostituito con il seguente:

« Il servizio comunque prestato dopo il 10 giugno 1940 dai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri trattenuti o richiamati è utile ai fini della pensione ».

Pongo in votazione l'articolo 7 nella formulazione del Senato.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri ». (1614-*B*):

Presenti e votanti 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli . . . 31
Voti contrari 5

(*La Commissione approva*).

« Reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico ». (1742):

Presenti e votanti 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli . . . 30
Voti contrari 6

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzi, Bazoli, Bettinotti, Bettiol Francesco, Boldrini, Borellini Gina, Bosco Lucarelli, Bottonelli, Carron, Cavalli, Cecconi, Chatrian, Coppi Alessandro, Dal Pozzo, De Caro Raffaele, Fadda, Fanelli, Floreanini Della Porta Gisella, Geuna, Greco, Guerrieri Filippo, Marzarotto, Mieville, Murgia, Ortona, Pagliuca, Ricci Mario, Roselli, Roveda, Saccenti, Spiazzi, Tanasco, Trimarchi, Valandro Gigliola, Viola e Vocino.

È in congedo:

Mattei.

La seduta termina alle 10,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI